

COORDINAMENTO ATTIVITA' DI RICERCA-SETTORE VI

6.7) COSTITUZIONE CONSORZIO ITALIANO PER LO STUDIO DEL SISTEMA ENDOCANNABINOIDE (CISSE)-APPROVAZIONE STATUTO.

Il Presidente fa presente che è pervenuta all'Ateneo la proposta di adesione al costituendo Consorzio Italiano per lo Studio del Sistema Endocannabinoide (CISSE).

La bozza di Statuto manifesta la possibilità di accordo fra il Consiglio Nazionale delle Ricerche di Pozzuoli, la Farmaindustria, l'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova, le Università degli Studi di Cagliari, Milano Bicocca, Milano Statale, Napoli "Federico II", Napoli II, Parma, Roma "La Sapienza", Roma "Tor Vergata", Salerno, Sassari, Teramo, Urbino "Carlo Bo" e Varese-Insubria, che assumerebbero la qualificazione di Enti fondatori, per la costituzione del Consorzio Italiano per lo Studio del Sistema Endocannabinoide (CISSE), il cui scopo sarà la promozione delle ricerche volte all'approfondimento della comprensione, all'ottimizzazione ed al trasferimento tecnologico delle conoscenze sul sistema endocannabinoide.

Il Consorzio in parola avrà sede presso l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" e avrà una durata di 12 anni, con possibilità di rinnovo con delibera dell'assemblea adottata a maggioranza assoluta, previa espressa approvazione da parte degli organi deliberanti degli enti consorziati.

Gli Enti fondatori privati verseranno una quota di partecipazione iniziale fissata in €5.000,00, mentre le Università - ed in particolare l'Università di Tor Vergata- conferiranno apporti, secondo programmi concordati, di spazi, disponibilità di personale, conoscenze, con esclusione di impegni in moneta.

Organi del Consorzio sono: l'Assemblea dei membri, il Consiglio di Amministrazione, il Presidente del Consorzio e il Consiglio Scientifico.

Entro sei mesi dalla data di costituzione del Consorzio, il Consiglio di Amministrazione adotterà i regolamenti di esecuzione dello Statuto, fissati in: regolamento organico, del personale e ordinamento dei servizi, regolamento di amministrazione e contabilità, regolamento di funzionamento degli organi.

IL SENATO ACCADEMICO

- udita la relazione del Presidente;
- presa visione della bozza di Statuto istitutivo del Consorzio Italiano per lo Studio del Sistema Endocannabinoide (CISSE);
- con voto unanime espresso nelle forme di legge;

ESPRIME

parere favorevole alla costituzione del Consorzio Italiano per lo Studio del Sistema Endocannabinoide (CISSE) e al relativo Statuto.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL RETTORE

**STATUTO DEL
CONSORZIO ITALIANO PER LO STUDIO DEL SISTEMA ENDOCANNABINOIDE
(CISSE)**

Art.1

Costituzione e sede

1. E' costituito tra il Consiglio Nazionale delle Ricerche di Pozzuoli, la Farmaindustria, l'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova, le Università degli Studi di Cagliari, Milano Bicocca, Milano Statale, Napoli "Federico II", Napoli II, Parma, Roma "La Sapienza", Roma "Tor Vergata", Salerno, Sassari, Teramo, Urbino "Carlo Bo" e Varese-Insubria, che assumono la qualificazione di Enti fondatori, un Consorzio ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 91bis del D.P.R. 382 dell'11 luglio 1980, alla legge n.705 del 9 dicembre 1985 e successive modifiche ed integrazioni, denominato **CONSORZIO ITALIANO PER LO STUDIO DEL SISTEMA ENDOCANNABINOIDE (CISSE)**, di seguito denominato CONSORZIO.

2. Il CONSORZIO ha sedi scientifiche in:

- *Cagliari, presso il Dipartimento di Neuroscienze "B. Brodie" dell'Università;
- *Genova, presso l'Istituto Italiano di Tecnologia;
- *Milano, presso il Dipartimento di Biotecnologie e Bioscienze dell'Università Bicocca;
- *Milano presso la Farmaindustria;
- *Milano, presso il Dipartimento di Farmacologia, Chemioterapia e Tossicologia Medica dell'Università Statale;
- *Napoli, presso il Dipartimento di Farmacologia Sperimentale dell'Università Federico II;
- *Napoli, presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale della II Università;
- *Parma, presso il Dipartimento Farmaceutico dell'Università;
- *Pozzuoli, presso l'Istituto di Chimica Biomolecolare del Consiglio Nazionale delle Ricerche;
- *Roma, presso il Dipartimento di Fisiologia e Farmacologia dell'Università "Sapienza";
- *Roma, presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Scienze Biochimiche dell'Università "Tor Vergata";
- *Salerno, presso il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche dell'Università;
- *Sassari, presso il Dipartimento di Chimica Medica e Tossicologica dell'Università;
- *Teramo, presso il Dipartimento di Scienze Biomediche Comparate dell'Università;
- *Urbino, presso l'Istituto di Chimica Farmaceutica e Tossicologica dell'Università "Carlo Bo";
- *Varese, presso il Dipartimento di Biologia Strutturale e Funzionale dell'Università dell'Insubria.

3. La Sede Legale del CONSORZIO è ubicata presso l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata".

4. Possono aderire al CONSORZIO ogni altra Università, Istituzione di livello universitario, o Ente di ricerca pubblico e privato, nazionale, comunitario od extracomunitario, che svolga qualificate attività di ricerca nel settore del sistema endocannabinoide od in settori affini, previa delibera, assunta a maggioranza assoluta dei consorziati, dell'Assemblea di cui all'art. 9.

Art. 2

Scopi istituzionali

1. Il CONSORZIO si propone come un Centro di Ricerca a carattere nazionale ed internazionale, non ha scopo di lucro ed intende promuovere le ricerche volte all'approfondimento della comprensione, all'ottimizzazione ed al trasferimento tecnologico delle conoscenze sul sistema endocannabinoide.

2. Per il perseguimento delle proprie finalità, il CONSORZIO provvede a:

- a) svolgere, promuovere e coordinare le attività di ricerca e di alta formazione sul sistema endocannabinoide;
- b) svolgere attività di promozione e di sostegno culturale ai corsi di dottorato di ricerca e ad altri corsi di formazione che riguardano il sistema endocannabinoide, istituiti presso gli Enti consorziati o presso altri, previo accordo convenzionale con gli stessi;

- c) attuare programmi di formazione e di ricerca post-dottorali e corsi di perfezionamento, anche in collaborazione con Università e Istituti di ricerca nazionali, comunitari ed extracomunitari;
- d) favorire la diffusione e la pubblicazione dei risultati di ricerca del CONSORZIO;
- e) favorire un rapido trasferimento delle nuove acquisizioni scientifiche ai settori tecnologici interessati;
- f) favorire un rapido trasferimento delle conoscenze scientifiche di base alla pratica medica e sviluppare nuove metodologie terapeutiche e riabilitative;
- g) sviluppare nuove tecnologie connesse agli ambiti di ricerca del CONSORZIO.

3. Per i fini di cui ai precedenti commi 1 e 2, il CONSORZIO può:

- a) istituire una Scuola Superiore di Alta Formazione nel campo del sistema endocannabinoide, articolata in corsi di Dottorato ed in corsi post-dottorali;
- b) promuovere attività didattiche integrative sul sistema endocannabinoide per gli studenti iscritti ai corsi di dottorato e di alta specializzazione presso le Università italiane, comunitarie ed extracomunitarie;
- c) stipulare accordi e convenzioni, per l'organizzazione di ricerca con Università, Enti di ricerca italiani, comunitari ed extracomunitari;
- d) organizzare convegni, congressi, seminari di studio ed altre manifestazioni scientifiche e culturali, nonché corsi di approfondimento appositamente sviluppati per conto di Enti od imprese sulla base di specifiche convenzioni;
- e) acquistare strumentazione tecnologica e scientifica necessaria alla realizzazione dei progetti di ricerca;
- f) stipulare contratti con personale scientifico o di supporto tecnico qualificato, in ambito nazionale, comunitario ed extracomunitario;
- g) stipulare convenzioni con Enti pubblici, privati o con Fondazioni per la realizzazione di progetti di ricerca scientifica;
- h) promuovere il perseguimento di brevetti anche al fine di utilizzare i proventi per attività di ricerca autofinanziata;
- i) stipulare consulenze a tempo determinato (non superiore alla durata del progetto di riferimento) con personale scientifico o tecnico ritenuto necessario alla realizzazione dei progetti in corso.

Art. 3

Durata e Recesso

1. Il CONSORZIO ha una durata iniziale di anni 12 (dodici), e può essere rinnovato con delibera dell'assemblea adottata a maggioranza assoluta, previa l'espressa approvazione da parte degli organi deliberanti degli enti consorziati.. Ogni Ente consorziato può recedere, ferme restando le obbligazioni già maturate al momento del recesso, previa comunicazione scritta a mezzo raccomandata al Presidente del CONSORZIO, almeno 4 mesi prima della scadenza di ogni esercizio finanziario.

Art. 4

Scioglimento del CONSORZIO

1. Il CONSORZIO si può sciogliere con delibera presa con voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti dell'Assemblea consortile.

2. Allo scioglimento del CONSORZIO i beni che restano dopo la liquidazione sono devoluti agli Enti fondatori, proporzionalmente al loro apporto effettivo.

Art. 5

Fondo consortile

1. Il fondo consortile è costituito da:

- a) quote di partecipazione iniziale dei consorziati privati, fissate in cinquemila euro per ogni Ente fondatore privato;
 - b) contributi finanziari erogati annualmente da Enti pubblici e privati;
 - c) contributi anche sotto forma di servizi e prestazioni degli Enti consorziati;
 - d) contributi finanziari del Ministero dell'Università e della Ricerca e di altre Amministrazioni pubbliche, nazionali, comunitarie ed extracomunitarie;
 - e) donazioni e lasciti a titolo di liberalità effettuati da soggetti pubblici e privati;
 - f) contributi a vario titolo erogati dalla Unione Europea, dalle Regioni o da altri Enti nazionali ed internazionali;
 - g) fondi per la ricerca scientifica cui l'Istituto può accedere direttamente o tramite i membri consorziati;
 - h) proventi derivanti dal trasferimento di "know how" ottenuto attraverso attività consortili.
2. Le Università consorziate conferiranno apporto, secondo programmi concordati, di spazi, disponibilità di personale, conoscenze, con esclusione di impegni in moneta.
3. Gli Enti che entreranno successivamente nel CONSORZIO saranno tenuti, all'atto della loro adesione, al versamento di una quota da stabilirsi di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione.
4. Il CONSORZIO non ha fini di lucro e non potrà distribuire utili in qualsiasi forma ai soci; eventuali avanzi di gestione saranno reinvestiti per finalità di carattere scientifico o didattico.

Art. 6

Patrimonio

1. Il patrimonio del CONSORZIO è costituito dai beni mobili ed immobili acquisiti con propri fondi o con i contributi di cui al precedente articolo, nonché da altri beni mobili ed immobili e attrezzature comunque acquisite a titolo gratuito.

2. Il CONSORZIO ha un proprio inventario dei beni di proprietà e/o in uso, istituito e tenuto secondo le norme dell'ordinamento delle Università.

3. Il Presidente, di cui all'articolo 12, risponde della conservazione del patrimonio del CONSORZIO.

4. I beni di proprietà del CONSORZIO, a eccezione di quelli che devono essere altrimenti destinati in base alle statuizioni contenute nelle convenzioni o negli accordi di adesione, in caso di scioglimento, saranno devoluti agli Enti fondatori, proporzionalmente al loro apporto effettivo.

Art. 7

Personale tecnico ed amministrativo

1. La dotazione organica, , che, in ogni caso non può essere di personale amministrativo, è regolamentata dalle norme vigenti.

2. In relazione a particolari esigenze di ricerca, il CONSORZIO potrà procedere all'assunzione mediante contratti a termine di personale anche di cittadinanza straniera, di alta qualificazione scientifica e tecnica, secondo le norme di regolamento di cui al precedente comma.

Art. 8

Organi del CONSORZIO

Sono organi del CONSORZIO:

- a) l'Assemblea dei membri;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente del Consorzio;
- d) il Consiglio Scientifico.

Art. 9

Assemblea

1. L'Assemblea consortile è l'organo sovrano del CONSORZIO ed è composta dai Rettori, o loro delegati, delle Università consorziate e dai legali rappresentanti, o loro delegati, degli Enti consorziati. Essa delibera sugli indirizzi generali del CONSORZIO, sulle nomine per le cariche sociali e sugli altri argomenti previsti dalla legge e dal presente Statuto.

2. L'Assemblea è convocata dal legale rappresentante dell'Ente ove ha sede legale il CONSORZIO, mediante lettera inviata almeno quindici giorni prima dell'adunanza, recante l'ordine del giorno, il luogo e la data della convocazione. L'Assemblea è presieduta, secondo turni triennali, dal legale rappresentante (o delegato) di uno degli Enti consorziati; la rotazione dei turni triennali di presidenza avviene con criteri di progressione alfabetica delle sedi consorziate. Alle riunioni dell'Assemblea partecipa, con voto consultivo, il Presidente del CONSORZIO.

3. L'Assemblea è convocata almeno due volte l'anno per approvazione del bilancio di previsione e del piano delle attività e del conto consuntivo.

4. L'Assemblea può essere altresì convocata su istanza di almeno un quinto dei consorziati.

5. Le adunanze dell'Assemblea sono validamente costituite con la maggioranza prevista dall'art. 21 del codice civile.

6. Per la nomina dei componenti gli organi consortili è comunque sempre necessario il voto della maggioranza assoluta dei membri dell'Assemblea.

7. I consorziati che non possono intervenire possono farsi rappresentare da un altro membro associato, ovvero da altro delegato espressamente autorizzato.

8. L'Assemblea esercita i seguenti compiti:

- a) elegge i membri del Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 10;
- b) nomina il Presidente del CONSORZIO;
- c) elegge i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
- d) definisce le linee generali dell'attività del CONSORZIO ed il programma di sviluppo;
- e) delibera le modifiche dello Statuto a maggioranza assoluta dei consorziati;
- f) delibera in ordine all'adesione e prende atto delle dichiarazioni di recesso, controllandone la ritualità ed adottando i provvedimenti consequenziali agli obblighi assunti.

Art. 10

Il Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da due consiglieri per ciascun socio, scelti tra coloro che presentano specifiche e qualificate competenze nel settore del sistema endocannabinoide.

Fa altresì parte del Consiglio di Amministrazione il Presidente del CONSORZIO.

2. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente del CONSORZIO.

3. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate e presiedute dal Presidente del CONSORZIO.

4. I consiglieri di Amministrazione durano in carica tre anni.

5. I consiglieri di Amministrazione decadono automaticamente dopo tre assenze consecutive non giustificate dalle riunioni del Consiglio.

6. Il Consiglio di Amministrazione:

- a) nomina i componenti del Consiglio Scientifico;
- b) nomina il Segretario del Consiglio di Amministrazione;
- c) delibera entro il 30 novembre lo schema del bilancio preventivo e le relative variazioni, ed entro il 30 aprile il conto consuntivo;
- d) delibera, su proposta del Presidente del CONSORZIO, sentito il Consiglio Scientifico, sulle iniziative didattiche e scientifiche, sui programmi di attività, nonché sull'istituzione o soppressione delle sedi;
- e) delibera in materia di convenzioni e contratti;
- f) adotta i regolamenti di esecuzione del presente Statuto;

- g) propone modifiche dello Statuto, a maggioranza di due terzi;
- h) può delegare talune delle proprie attribuzioni di ordinaria amministrazione al Presidente del CONSORZIO, prefissandone i termini e le modalità.

Art. 11

Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente del CONSORZIO con preavviso di quindici giorni e con comunicazione dell'ordine del giorno; in caso di urgenza, da motivare adeguatamente, la convocazione potrà essere fatta, telegraficamente o via fax, con un termine di preavviso di tre giorni.

2. Il Presidente del CONSORZIO riunisce il Consiglio di Amministrazione almeno due volte l'anno e lo dovrà convocare ogni volta che ciò sia richiesto da almeno un terzo dei consiglieri.

Art. 12

Presidente del CONSORZIO

1. Il Presidente del CONSORZIO ha la legale rappresentanza del CONSORZIO, è nominato dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei consorziati e dura in carica due anni.

2. Il Presidente è rieleggibile per un massimo di due mandati consecutivi.

3. Il Presidente del CONSORZIO cura l'esecuzione delle delibere adottate dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione, esercita funzioni di proposta, promozione, indirizzo e coordinamento delle attività scientifiche e didattiche del CONSORZIO, sentiti i direttori delle Scuole di cui all'art. 2), comma 2), lett. A), ed è tenuto a vigilare sull'adeguato svolgimento di tali attività.

Esercita ogni altra attribuzione conferitagli espressamente dall'assemblea o prevista dalle disposizioni del presente Statuto.

Art. 13

Consiglio Scientifico

1. Il Consiglio Scientifico è organo di consulenza scientifica del Consiglio di Amministrazione per ciò che riguarda i programmi di attività del CONSORZIO.

2. Il Consiglio scientifico è nominato dal Consiglio di Amministrazione e dura in carica tre anni.

3. Il Consiglio Scientifico ha il compito di:

- a) formulare proposte nel settore della ricerca e della formazione anche a livello internazionale;
- b) esprimere pareri su richiesta del Consiglio di Amministrazione sui programmi e sui progetti di ricerca del CONSORZIO.

4. Le modalità di costituzione del Consiglio Scientifico sono disciplinate da apposito regolamento di funzionamento degli organi di cui alla lettera c) del comma 1) dell'art. 16.

Art. 14

Obblighi dei Consorziati

I consorziati si obbligano al rispetto delle norme contenute nel presente Statuto e delle deliberazioni degli organi consortili.

Ciascun partecipante, a condizioni da convenire e nel rispetto delle procedure del proprio ordinamento, si impegna a mettere a disposizione del Consorzio le conoscenze tecniche, le capacità professionali e le attività o i mezzi necessari per il miglior conseguimento degli scopi consortili.

Ciascun consorziato si obbliga a mantenere la massima riservatezza sulle informazioni tecniche e/o commerciali provenienti da altri consorziati, di cui sia venuto a conoscenza nel corso di progetti sviluppati in adempimento dell'oggetto consortile.

Art. 15

Esercizio sociale

1. L'attività del CONSORZIO viene organizzata sulla base di programmi di attività.

2. Ogni programma di attività è accompagnato dal piano indicante le risorse necessarie alla sua attuazione ed i mezzi finanziari occorrenti.

3. Il CONSORZIO non potrà assumere impegni di spesa eccedenti le risorse finanziarie.

4. L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 16

Regolamenti di attuazione

1. Entro sei mesi dalla data di costituzione del CONSORZIO, il Consiglio di Amministrazione adotta i seguenti regolamenti di esecuzione del presente statuto:

- a) il regolamento organico e del personale e l'ordinamento dei servizi;
- b) il regolamento di amministrazione e contabilità;
- c) il regolamento di funzionamento degli organi.

2. I regolamenti di cui ai punti a) e b) del comma 1) sono inviati al Ministero dell'Università e della Ricerca, per presa d'atto.

Art. 17

Controversie

Tutte le controversie che siano suscettibili di essere risolte per arbitrato, derivanti dal presente contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno devolute ad un collegio di tre arbitri, di cui due nominati da ciascuna delle parti disgiuntamente ed il terzo, con funzioni di Presidente, scelto dai due arbitri così nominati ovvero, in difetto di accordo, dal Presidente della Corte di Appello di Roma.

L'arbitrato sarà rituale e secondo diritto e regolato dagli artt. 810 e ss. del Codice di Procedura Civile. Il lodo dovrà essere emesso entro 90 giorni dalla data di costituzione del Collegio arbitrale. La sede dell'arbitrato sarà Roma.

Art. 18

Regolamenti e Norme di rinvio

Fatte salve le norme di legge e le previsioni del presente statuto, il Consiglio di Amministrazione può approvare uno o più regolamenti, nei quali siano più analiticamente precisate le modalità operative del Consorzio.

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto o dagli eventuali regolamenti, si applicano le disposizioni di leggi vigenti nella materia ed in particolare le disposizioni degli artt. 2602 e ss. del Codice Civile.